

6.3 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di 4 anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal precedente comma, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a 6 anni. Conseguentemente il comma 8 dell'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 è abrogato.

3-ter. All'articolo 21 comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: "almeno sei anni" sono sostituite con le parole: "almeno 3 anni".

3-quater. All'articolo 21 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: "sei anni scolastici" sono sostituite con le parole: "tre anni scolastici".

3-quinquies. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:

"2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diplomala magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio"».